

Allegato A alla deliberazione avente per oggetto: Edilizia residenziale pubblica. "Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012" approvato con D.C.R. n. 93-43238 del 20.12.2006. Secondo biennio d'intervento. Precisazioni per la formulazione delle graduatorie e l'assegnazione dei contributi.

a) Modalità per l'attribuzione del punteggio regionale ai Comuni

Il punteggio regionale massimo disponibile attribuito a ciascun intervento proposto nel Comune è suddiviso in:

- 7 punti per l'organicità degli interventi proposti,
- 3 punti per gli esiti raggiunti con il primo biennio.

I 7 punti riferiti all'organicità degli interventi proposti nel secondo biennio sono assegnati secondo la seguente articolazione:

- 2 punti in presenza di domande per almeno due misure di intervento tra quelle considerate dalla D.G.R. n. 16-11632 del 22 giugno 2009 (edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata, studi di fattibilità e agenzie sociali per la locazione),
- 4 punti in presenza di domande per tre misure di intervento,
- 7 punti in presenza di domande per tutte e quattro le misure di intervento.

I 3 punti riferiti ai risultati raggiunti con il primo biennio sono assegnati secondo la seguente articolazione:

- 2 punti per il rispetto dei tempi qualora per almeno l'80 per cento degli interventi del primo biennio siano stati rispettati i tempi previsti dalla programmazione regionale (30 ottobre 2009 per l'edilizia sovvenzionata, agevolata, agevolata sperimentale e gli interventi di manutenzione del patrimonio di edilizia sovvenzionata; 31 dicembre 2008 per gli studi di fattibilità e le agenzie sociali per la locazione) ovvero, in alternativa 1 punto qualora il rispetto dei tempi abbia interessato almeno il 50 per cento degli interventi,
- 1 punto per l'apporto finanziario dell'operatore qualora tale requisito sia soddisfatto almeno nel 50 per cento degli interventi presenti nel Comune; per l'edilizia sovvenzionata il requisito è soddisfatto se l'intervento è cofinanziato dal soggetto attuatore; per l'edilizia agevolata se sono presenti alloggi in autofinanziamento; per gli studi di fattibilità se il costo rendicontato dello studio non è totalmente a carico della Regione; per le agenzie sociali per la locazione se l'apporto comunale è superiore al 50 per cento dei costi rendicontati nel biennio.

b) Precisazioni per la formulazione delle graduatorie

Per la verifica del requisito relativo al raggiungimento della soglia minima di popolazione prevista per la localizzazione degli interventi, le Comunità Collinari sono equiparate alle Comunità Montane.

Per l'edilizia sovvenzionata, gli interventi per i quali nel primo biennio è stata finanziata la progettazione e l'acquisizione dell'immobile aventi progetto definitivo approvato dal Comune sono equiparati, al solo fine della priorità di finanziamento, agli interventi con quadro tecnico economico (QTE) di progetto approvato dalla Commissione Tecnica Consultiva (CTC).

Per gli studi di fattibilità, qualora i contributi richiesti per la redazione dello studio non esauriscano le risorse a disposizione, sono prioritariamente finanziate le acquisizioni di aree o immobili da parte dei comuni da destinare all'edilizia sovvenzionata, nel limite della disponibilità finanziaria residua prevista per la misura, se del caso ripartendo le risorse medesime in proporzione alle richieste.

Per le Agenzie sociali per la locazione l'attribuzione del finanziamento avviene con le seguenti modalità:

- è confermato il limite minimo del 10 per cento di cofinanziamento comunale già previsto per il primo biennio. Qualora il Comune in domanda abbia omesso di scalare dai fondi di garanzia richiesti per il biennio 2009-2010 i fondi residui non utilizzati del biennio 2007-2008, il contributo regionale è ridefinito operando le necessarie detrazioni,
- il contributo è assegnato in proporzione alla richiesta e alle risorse disponibili.

Sono ammesse a finanziamento a condizione le domande per le quali non è pervenuta in tempo utile ai fini dell'approvazione delle graduatorie regionali la documentazione relativa alla:

- parere della Soprintendenza sulla non sussistenza dell'interesse culturale di edifici aventi più di 50 anni di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza scopo di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
- benevisura bancaria o assicurativa per le cooperative edilizie, le imprese di costruzione o i loro consorzi,
- iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative per le cooperative edilizie o i consorzi di cooperative.

La documentazione dovrà essere trasmessa agli uffici regionali appena il soggetto attuatore ne entri in possesso e comunque prima della programmazione del terzo biennio del Programma Casa.

Le domande non inserite dai Comuni nell'apposito applicativo informatico entro il termine dell'11 dicembre 2009 previsto per la trasmissione alla Regione del provvedimento comunale di approvazione degli esiti dell'istruttoria non sono ammesse a finanziamento.

Gli uffici regionali, prima dell'approvazione delle graduatorie e assegnazione dei contributi, provvedono alla correzione degli eventuali errori materiali riscontrati.

#### c) Precisazioni per l'ordinamento delle domande

In tutte le graduatorie le domande ammesse sotto condizione a finanziamento sono inserite per ultime.

Nelle graduatorie per ambito provinciale degli interventi di manutenzione del patrimonio di edilizia sovvenzionata sono inserite per prime le domande relative al recupero di alloggi non utilizzabili per carenza di manutenzione, a seguire quelle relative al recupero di alloggi occupati e quindi quelle non riferite al recupero di alloggi.

Le graduatorie per ambito provinciale degli interventi di edilizia agevolata seguono il seguente ordine:

- per prime sono inserite le domande presentate da cooperative costituite tra appartenenti al Comparto Difesa e Sicurezza relative ad interventi ricadenti nella riserva prevista dall'accordo sottoscritto con il Comando Militare Nord,
- a seguire sono inserite le domande relative ad interventi finanziati parzialmente o non finanziati per carenza di risorse nel primo biennio, collegate a un intervento di edilizia sperimentale e, successivamente, quelle non collegate a un intervento di edilizia sperimentale,
- a seguire sono inserite le domande presentate nel secondo biennio collegate ad un intervento di edilizia sperimentale e successivamente quelle non collegate a un intervento di edilizia sperimentale.

In tutte le graduatorie per la definizione delle precedenze a parità di punteggio, qualora i criteri già previsti non esauriscano le parità, l'inserimento delle domande avviene tenendo conto, nell'ordine, della data di presentazione della domanda con precedenza per le domande presentate per prime, a seguire del numero degli alloggi con precedenza per le domande che richiedono il finanziamento del maggior numero di alloggi, e, infine, della popolazione del comune con precedenza per le domande presentate nei comuni con maggior dimensione demografica.